

N. TAR	2011 - 019
N. PROTOCOLLO	33752 DEL 18.03.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70 del 17.3.2011 che pubblica il regolamento (UE) n.258/2011 che istituisce, a decorrere dal 18 marzo 2011, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati ai codici NC 6907 1000, 6907 9020, 6907 9080, 6908 1000, 6908 9011, 6908 9020, 6908 9031, 6908 9051, 6908 9091, 6908 9093 e 6908 9099, originari della RPC.

Relativamente ai su indicati prodotti si evidenzia che,

- le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti

Società	Dazio (%)	CADD
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd	35,5	B009
Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd	36,6	B010
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd; Foshan Gani Ceramics Co., Ltd	26,2	B011
Società elencate nell'allegato I del reg.to (UE) 258/2011	32,3	B012
Tutte le altre società	73,0	B999

- l'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società in questione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del reg.to (UE) n.258/2011; in caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società;
- l'immissione in libera pratica nell'Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;
- le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano anche al dazio in parola.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del reg.to (UE) n.258/2011 allegato alla presente comunicazione.

per Il Direttore dell'Ufficio a.p.f.
Dr Floriano D'Angelo

f.to Gaetano Rispoli
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"

